



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
- DIVISIONE VI -
"VIGILANZA SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI E PRIVATI."
Tel. 06 4683 2289
E-mail: Div06Previdenza@lavoro.gov.it

All'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i consulenti del lavoro
Viale del Caravaggio, 78
00147 Roma

e, p.c.,

al Ministero dell'economia e delle
finanze
RGS-IGESPES – Ufficio I
via XX Settembre, n. 97
00187 Roma

CdG: MA004.A007.11433

Classificazione: CONS-L-50

OGGETTO: Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro. Delibera n. 68, adottata dal Consiglio di amministrazione il 6 maggio 2014. Obblighi contributivi delle società tra professionisti.

Con nota n. 224/DG del 23 maggio u.s., codesto Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ha trasmesso, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. n.509/94, la delibera n. 68, assunta dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 6 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

Come noto, l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", ha innovato la disciplina delle società tra professionisti (di seguito: Stp), prevedendo, in particolare, l'esercizio in via esclusiva di attività professionale, l'ammissione dei soli soci professionisti (salvo la presenza comunque minoritaria di soci per prestazioni tecniche o finalità d'investimento), l'esecuzione dell'incarico professionale da parte dei soli soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale (ovvero cittadini italiani abilitati oppure cittadini europei dotati di titolo di studio abilitante).

Con successivo Regolamento, adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è stato previsto l'obbligo di iscrizione delle Stp in una sezione speciale degli albi o dei registri, tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, con iscrizione della società multidisciplinare presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale dell'attività prevalente, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo.

Nessuna norma ha sancito, invece, un particolare regime previdenziale cui sottoporre le Stp, che, pertanto, soggiaceranno alla disciplina previdenziale in vigore presso le varie gestioni interessate, sia per quanto concerne la contribuzione soggettiva che quella integrativa.


In questa condivisibile prospettiva ermeneutica, si colloca la delibera al vaglio, stabilendo, nel fondamentale presupposto normativo della qualificazione professionale di tutto il fatturato delle Stp, la percipiabilità previdenziale del reddito prodotto dal socio di Stp (proprio in quanto reddito professionale), nonché l'obbligo del socio iscritto a codesto Ente di riversare quota parte (in proporzione alla percentuale di partecipazione del socio agli utili della Stp) della maggiorazione percentuale imposta al cliente dalla Stp, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il cliente ovvero la stessa Stp al socio e indipendentemente, altresì, dall'albo e dal registro presso cui è iscritta la Stp, in virtù della relativa attività prevalente.

Tutto ciò premesso, acquisito agli atti il positivo parere del covigilante Dicastero dell'economia e delle finanze, reso con nota RGS n.60645 del 18 luglio u.s., si approva, nel testo allegato, la delibera n. 68, adottata il 6 maggio 2014 dal Consiglio di Amministrazione di codesto Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale dello scrivente Ministero (www.lavoro.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Edoardo Gambacciani



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO

DIREZIONE GENERALE

Roma, 28 aprile 2014

Prot. n. 197/DG

PUNTO 3/A

Memoria per il Consiglio di Amministrazione
(riunione del 6 maggio 2014)

Società tra professionisti e obblighi contributivi

L'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n.183 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2012), ha introdotto nell'ordinamento italiano le società tra professionisti (di seguito 'Stp').

La costituzione delle Stp viene consentita per l'esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Sono ammessi in qualità di soci delle Stp:

- 1) professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi, che in ogni caso devono essere in numero e con capitale sociale tale da detenere la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e nelle decisioni della Stp;
- 2) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- 3) soggetti non professionisti, solo per svolgere prestazioni tecniche o con finalità di investimento.

L'esecuzione degli incarichi professionali conferiti alla Stp deve essere eseguito solo dai soci professionisti, in funzione della capacità professionale richiesta.

Con successivo decreto 8 febbraio 2014 n. 34 del Ministero della giustizia (di seguito 'Regolamento') è stata adottata la prevista disciplina dei criteri e delle modalità di



designazione del socio professionista per l'esecuzione dell'incarico nonché per l'assoggettamento della Stp al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta. Tale Regolamento, infatti, impone in capo alle Stp l'obbligo di iscrizione in una sezione speciale degli Albi e dei Registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La Stp multidisciplinare è iscritta presso l'Albo o il Registro dell'Ordine o Collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello Statuto o nell'atto costitutivo.

Inoltre, il Regolamento impone obblighi di informazione verso i clienti, disciplina i casi di incompatibilità e definisce i necessari requisiti di onorabilità.

Tuttavia, né la citata legge 183/2011 né il successivo Regolamento prendono in esame la definizione dell'assoggettamento contributivo a fini previdenziali dei volumi d'affari IVA e dei redditi professionali derivanti dalle attività svolte dalle Stp.

Con l'allegata delibera si intende, pertanto, fornire agli iscritti una soluzione interpretativa, nel rispetto della impostazione generale del sistema previdenziale, a garanzia della sua sostenibilità nonché dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che, come prescritto dal combinato dell'articolo 4, lettera a) e articolo 8 della più volte citata legge 183/2011, le Stp devono prevedere sin dal proprio atto costitutivo l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. In conseguenza, ogni incarico deve essere eseguito unicamente da soci che siano in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della prestazione richiesta.

Pertanto, deve senz'altro dedursi che tutti i compensi prodotti dalle Stp, frutto esclusivamente della prestazione eseguita da soci professionisti, debbano essere assoggettati a contribuzione obbligatoria, integrativa e soggettiva, come disciplinata dagli ordinamenti delle rispettive gestioni previdenziali.

Da ultimo, con sentenza n. 14684 del 29 agosto 2012, la Corte di Cassazione ha ritenuto di ampliare il concetto di attività professionale all'evoluzione delle competenze tecniche che costituiscono il bagaglio professionale dell'iscritto nonché alla normativa che regola l'esercizio delle attività professionali. Inoltre, i Giudici hanno affermato che si possa



escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia ravvisabile in concreto un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, tesi precedentemente suggerita dalla Corte Costituzionale ed avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, la Consulta, con sentenza n. 402/1991, aveva già ritenuto che il prelievo contributivo è collegato all'esercizio professionale e, nella stessa direzione, si sono espressi i Giudici di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 20670/2004) affermando che è la oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta a comportare l'inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza.

Fermi tali precedenti, nella citata sentenza n. 14684/2012, la Cassazione ha ribadito come il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione sia dato dalla connessione tra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui tale attività si fonda.

Appare, quindi, opportuno fornire a tutti i Consulenti del Lavoro le necessarie istruzioni affinché siano correttamente assolti gli obblighi contributivi verso l'ENPACL. Al riguardo, si allega bozza di delibera da adottarsi in sede di Consiglio di Amministrazione.

Tale delibera disciplina in via analogica gli obblighi contributivi in capo ai Consulenti del Lavoro che siano soci di una Stp, prevedendo quanto segue.

Per quanto riguarda la contribuzione integrativa:

1. la Stp è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale del 4%, a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA;
2. il Consulente del Lavoro è obbligato a dichiarare e versare all'ENPACL l'ammontare di tale maggiorazione, calcolato applicando al volume d'affari complessivo della Stp la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso;



3. nel caso in cui tra i soci della società siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili di cui al precedente punto 2. deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.

Per quanto riguarda la contribuzione soggettiva:

1. il reddito prodotto dalla Stp costituisce, ai soli fini previdenziali, reddito professionale e, quindi, da assoggettare al contributo soggettivo in capo ai singoli soci professionisti, nei limiti disciplinati dal Regolamento di previdenza e assistenza dell'ENPACL per quanto attiene i soci Consulenti del Lavoro.
2. la base imponibile per la determinazione del reddito di cui al precedente punto 1. è costituita dalla quota di reddito dichiarato dalla Stp ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Al riguardo, si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato a detti utili, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

In base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, la medesima delibera dovrà essere sottoposta alla prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Il Direttore Generale


Fabio Faretta

ENPACL

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro

Verbale n. 5/2014

relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2014

Estratto

DELIBERA N. 68

Società tra professionisti e obblighi contributivi

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la legge 23 novembre 1971, n. 1100, recante "Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro";

VISTA la legge 5 agosto 1991, n. 249, recante "Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

Il DIRETTORE GENERALE
Fabio Faxera



Copia conforme all'originale


in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”;

VISTO lo Statuto dell'ENPACL, approvato con decreto interministeriale del 22 marzo 2013, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013;

LETTO il Regolamento di previdenza e assistenza, approvato con nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 36/0016559/MA004.A007 del 15 novembre 2013, di cui all'avviso pubblicato in G.U. n. 277 del 26 novembre 2013;

VISTO altresì, l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che regola, fra l'altro, le società tra professionisti;

LETTO il decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante "Regolamento in materia di



società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183";

RITENUTO necessario regolare gli obblighi contributivi dei Consulenti del Lavoro soci di società tra professionisti;

LETTA la Memoria presentata dalla Direzione Generale in data 28 aprile 2014, protocollo 197/2014;

SENTITO il Presidente dell'Ente;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:

1. Ai Consulenti del Lavoro iscritti all'ENPACL e soci di una società tra professionisti, costituita ai sensi della legge 12 novembre 2011 n.183, si applicano le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di previdenza e assistenza dell'Ente;

2. Il reddito prodotto dal Consulente del Lavoro socio di società tra professionisti costituisce, ai soli fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare a contribuzione soggettiva, come definita e regolata dallo Statuto e dal Regolamento di previdenza e




Copia conforme all'originale

assistenza dell'Ente. La base imponibile per la determinazione del reddito professionale è costituita dalla quota di reddito dichiarato dalla Stp ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. Al riguardo, si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

3. Le società tra professionisti applicano sui corrispettivi rientranti nei volumi d'affari ai fini IVA la maggiorazione percentuale che costituisce il contributo integrativo dovuto dai soci professionisti alle rispettive gestioni previdenziali obbligatorie;

4. Il Consulente del Lavoro è obbligato a dichiarare all'ENPAEL l'ammontare di tale maggiorazione, calcolato applicando al volume d'affari complessivo della Stp la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso. Nel caso in cui tra i soci della società siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti;

5. La maggiorazione percentuale di cui al precedente punto 4 deve essere riversata da ciascun Consulente del



Copia conforme all'originale

Lavoro socio di società tra professionisti, iscritto all'ENPACL, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore o la società tra professionisti al socio. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore nonché nei confronti della società tra professionisti e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello dei crediti per prestazioni professionali;

6. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a tutti i Consulenti del Lavoro soci di società tra professionisti, indipendentemente dall'Albo e dal Registro al quale risulti iscritta la società tra professionisti in funzione dell'attività prevalente, come definita nello statuto o nell'atto costitutivo;

7. La presente deliberazione viene trasmessa ai Ministeri vigilanti per l'approvazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;


8. Il Direttore Generale è incaricato di eseguire la presente deliberazione;

9. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva relativamente al solo punto 7.

Posta in votazione è approvata a voti unanimi.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabio Faretta



Copia conforme all'originale

- OMISSIS -

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente


(F.to Fabio Faretra)

(F.to Alessandro Visparelli)

6



IL DIRETTORE GENERALE

Fabio Faretra


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 agosto 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2014, n. 117.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00122)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro in provincia di Modena. (14A06569).... Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 6 agosto 2014.

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle eli-superfici. (14A06545)..... Pag. 3



Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011021/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «12.7mm EI-Kolumbus» - Numero certificato BAM 0589.EXP.3137/11 - data certificato 5 gennaio 2012 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011023/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «EI Niesen 145 (P-Code 0242)» - Numero certificato BAM 0589.EXP.3912/04 - Data certificato 13 ottobre 2004 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

14A06528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0011905/MA004.A007/PLUR-L-25 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 giugno 2014, concernente la determinazione del contributo di maternità, per l'anno 2014, nella misura di € 28,00.

14A06517

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 9 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 12 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0011164/MA004.A007/PG-L-63 del 31 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9 adottata dal Comitato Amministratore della Gestione Separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 12 maggio 2014, concernente la determinazione del contributo annuale di maternità dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per l'anno 2014, nella misura di € 20,00.

14A06518

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 2 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/00011113/MA004.A007/RAG-L-84 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 2 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

14A06519

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 68 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 6 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0011111/MA004.A007/CONS-L-50 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 68 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 6 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

14A06520

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 81/14/di adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 19 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0011114/MA004.A007/COM-L-123 del 30 luglio 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 81/14/DI, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 19 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra professionisti.

14A06521

